

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 12 giugno 2010

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
6 agosto 2009, n. 0227/Pres.

Modifiche al Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione ai Comuni dei finanziamenti previsti dall'art. 37, comma 1, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 (Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico) emanato con decreto del Presidente della Regione 12 dicembre 2008, n. 0335/Pres. Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
1° settembre 2009, n. 0247/Pres.

Regolamento di attuazione del Fondo finalizzato al sostegno a domicilio di persone in situazioni di bisogno assistenziale a elevatissima intensità, di cui all'art. 10, commi 72-74, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (legge finanziaria 2009). Pag. 3

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 17 settembre 2009, n. 53.

Disciplina dell'attività di cattura degli uccelli selvatici da richiamo per l'anno 2009 ai sensi dell'art. 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme, per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dell'art. 34 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recipimenti della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per i prelievo venatorio»). Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
7 settembre 2009, n. 52/R.

Regolamento di attuazione della legge regionale 16 marzo 2009, n. 9 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo). Pag. 6

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 23 settembre 2009, n. 19.

Norme per la promozione e sviluppo delle attività sportive, motorie e ricreative. Modificazioni ed abrogazioni. Pag. 15

LEGGE REGIONALE 23 settembre 2009, n. 20.

Ulteriori modificazioni della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 (Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali). Pag. 20

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 21 settembre 2009, n. 24.

Modifiche ed integrazioni all'art. 2 della legge regionale 13 gennaio 2009, n. 1, recante: «Legge finanziaria regionale 2009». Pag. 21

LEGGE REGIONALE 28 settembre 2009, n. 25.

Proroga della Commissione consiliare speciale per gli affari comunitari. Pag. 22


LEGGE REGIONALE 9 ottobre 2009, n. 26.

Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2008. Pag. 22

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2009, n. 11.

Variazione al bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2009. Pag. 22




LEGGE REGIONALE 17 agosto 2009, n. 12.

Rendiconto generale della Regione Campania per l'esercizio finanziario 2007...... Pag. 23

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 2009, n. 13.

Eventi di calamità naturali. Misure solidaristiche in favore della Regione Abruzzo. Pag. 23



REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
6 agosto 2009, n. 0227/Pres.

Modifiche al Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione ai Comuni dei finanziamenti previsti dall'art. 37, comma 1, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 (Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico) emanato con decreto del Presidente della Regione 12 dicembre 2008, n. 0335/Pres.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 19 agosto 2009)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 18, comma 2, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 (Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico) in base al quale l'Amministrazione regionale definisce, con regolamento, i criteri e le modalità per la concessione ai Comuni dei finanziamenti di cui all'art. 37, comma 1, della legge regionale medesima;

Visto il «Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione ai Comuni dei finanziamenti previsti dall'art. 37, comma 1, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 (Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico)» emanato con proprio decreto 12 dicembre 2008, n. 0335/Pres.;

Attese le difficoltà procedurali riscontrate in sede di prima applicazione dai Comuni destinatari dei finanziamenti;

Ritenuto di modificare il citato regolamento introducendo, in sede di prima applicazione per l'anno 2009, la previsione del termine dell'1° settembre 2009, per la presentazione delle domande di cui all'art. 3, comma 1 del regolamento medesimo;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 luglio 2009, n. 1722, con la quale è stato approvato il Regolamento sopra indicato;

Decreta:

1. È emanato il regolamento recante «Modifiche al regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione ai Comuni dei finanziamenti previsti dall'art. 37, comma 1, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 (Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico) emanato con decreto del Presidente della Regione 12 dicembre 2008, n. 0335/Pres.», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

MODIFICHE AL REGOLAMENTO CONCERNENTE I CRITERI E LE MODALITÀ DI CONCESSIONE AI COMUNI DEI FINANZIAMENTI PREVISTI DALL'ART. 37, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 18 GIUGNO 2007, N. 16 (NORME IN MATERIA DI TUTELA DALL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO E DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO) EMANATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 DICEMBRE 2008, N. 0335/PRES.

Art. 1

Inserimento dell'art. 6-bis al decreto del Presidente della Regione n. 0335/2008

1. Dopo l'art. 6 del decreto del Presidente della Regione 12 dicembre 2008, n. 0335/Pres. (Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione ai Comuni dei finanziamenti previsti dall'art. 37, comma 1, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 - Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico), è inserito il seguente:

«Art. 6-bis. (Norma transitoria) — 1. In sede di prima applicazione, per l'anno 2009, il termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 3, comma 1, è fissato all'1° settembre 2009.».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: TONDO

09R0770

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
1° settembre 2009, n. 0247/Pres.

Regolamento di attuazione del Fondo finalizzato al sostegno a domicilio di persone in situazioni di bisogno assistenziale a elevatissima intensità, di cui all'art. 10, commi 72-74, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (legge finanziaria 2009).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 36 del 9 settembre 2009)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009);

Visti in particolare:

il comma 72 dell'art. 10 della citata legge, che istituisce, a decorrere dall'anno 2009, un Fondo finalizzato al sostegno a domicilio di persone in situazioni di bisogno assistenziale a elevatissima intensità individuate con regolamento, secondo modalità e limiti ivi stabiliti;

il comma 73 del medesimo articolo, che, oltre a indicare le fonti di finanziamento del Fondo in questione, stabilisce che lo stesso è concesso agli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni secondo criteri stabiliti con regolamento;



Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1732 del 23 luglio 2009, con la quale è stato approvato, in via preliminare, il «Regolamento di attuazione del Fondo finalizzato al sostegno a domicilio di persone in situazioni di bisogno assistenziale a elevatissima intensità, di cui all'art. 10, commi 72-74, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009)» ed è stato avviato l'iter per l'acquisizione dei pareri della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale, del Consiglio delle autonomie locali e della Consulta regionale delle associazioni dei disabili di cui all'art. 13-bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»);

Preso atto che alla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale non compete più l'espressione di pareri sulla tipologia di atti come quello in trattazione, a seguito delle modifiche nel frattempo apportate ai suoi compiti dall'art. 10, comma 18, dalla legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (assestamento di bilancio 2009), con specifico richiamo alla sostituzione della lettera d) del comma 7 dell'art. 1 della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 (Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali);

Acquisito il parere favorevole della Consulta regionale delle associazioni dei disabili, espresso, con richieste di modifica e raccomandazioni pro futuro, con nota n. 222/09 del 30 luglio 2009;

Acquisito inoltre il parere favorevole del 20 agosto 2009, espresso anch'esso con richieste di modifica e raccomandazioni pro futuro dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio delle autonomie locali, ai sensi dell'art. 36, comma 5, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia);

Precisato che di dette richieste di modifica si è tenuto conto nella redazione del testo definitivo del Regolamento;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1977 dd. 27 agosto 2009;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di attuazione del Fondo finalizzato al sostegno a domicilio di persone in situazioni di bisogno assistenziale a elevatissima intensità, di cui all'art. 10, commi 72-74, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009)», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL FONDO FINALIZZATO AL SOSTEGNO A DOMICILIO DI PERSONE IN SITUAZIONI DI BISOGNO ASSISTENZIALE A ELEVATISSIMA INTENSITÀ, DI CUI ALL'ART. 10, COMMI 72-74, DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2008, N. 17 (LEGGE FINANZIARIA 2009).

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 10, comma 73, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009):

a) l'utilizzo del Fondo finalizzato al sostegno a domicilio di persone in situazione di bisogno assistenziale a elevatissima intensità (Fondo), di cui all'art. 10, comma 72, della legge regionale n. 17/2008;

b) le modalità di concessione ed erogazione delle relative risorse agli enti gestori del Servizio sociale dei comuni.

Art. 2.

Beneficiari

1. Beneficiari dei contributi finanziati dal Fondo sono le persone in condizione di grave disabilità trattate a domicilio, che necessitano di un'assistenza integrata, continua per ventiquattro ore su ventiquattro e di elevatissima intensità.

2. In via sperimentale, il Fondo viene destinato, secondo le priorità indicate all'art. 4, al sostegno delle attività di cura e assistenza a favore di persone con:

a) gravissime cerebrolesioni, conseguenti a danno cerebrale di origine traumatica o di altra natura che ha determinato una condizione di coma, più o meno protratto, a cui sono conseguite disabilità sensoriali, motorie, cognitive e comportamentali permanenti e di norma associate a stato vegetativo o di minima coscienza che condizionano un quadro di totale non autosufficienza;

b) mielolesioni, con un danno al midollo spinale di origine traumatica o di altra natura con livello neurologico da C1 a C4 che ha determinato una tetraplegia, con gravissimo e permanente deficit funzionale motorio e viscerale;


c) gravissimi esiti disabilitanti di patologie neurologiche involutive in fase avanzata. Per quanto riguarda queste patologie, si deve fare riferimento a gravissimi esiti tipici della fase avanzata o terminale, con situazioni di totale dipendenza e necessità di assistenza nella cura di sé, nella mobilità, nonché di super visione continuativa nell'arco delle ventiquattro ore.

3. Ai fini del presente regolamento non sono considerate le cerebrolesioni in epoca perinatale né le patologie cerebrali degenerative comportanti stati di demenza.

Art. 3.

Segnalazione dei casi

1. Ai fini della selezione di cui all'art. 4, le Aziende per i servizi sanitari (ASS), in raccordo con i distretti sanitari, in collaborazione con gli ambiti distrettuali e anche sulla scorta di eventuali indicazioni e strumenti messi a punto dalla Direzione per favorire l'utilizzo di modalità di scelta omogenee a livello territoriale, segnalano alla Regione, entro il termine del 30 marzo di ciascun anno, i nominativi delle persone che



si trovano nelle condizioni individuate all'art. 2, fornendo per ognuna tutta la documentazione necessaria alla valutazione selettiva, con particolare riguardo agli aspetti connessi con il carico assistenziale.

2. Le ASS effettuano la segnalazione di cui al comma 1 su richiesta degli interessati o dei loro familiari oppure in via autonoma, previa acquisizione del necessario consenso. La segnalazione evidenzia il di stretto di appartenenza nonché l'eventuale utilizzo del Fondo per l'autonomia possibile (FAP) di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 21 febbraio 2007, n. 35 e successive modifiche.

Art. 4.

Selezione dei beneficiari

1. La Direzione centrale salute e protezione sociale, di seguito denominata «Direzione»:

a) verifica che i casi segnalati ai sensi dell'art. 3 rientrino nelle fattispecie di cui all'art. 2, comma 2;

b) predispone, nei limiti delle risorse disponibili e della capienza delle stesse in relazione all'applicazione di quanto previsto al comma 1 dell'art. 5, la graduatoria dei beneficiari sulla base dei seguenti criteri:

1) dando priorità, nell'ordine, alle seguenti fasce di età

1.1 0-25 anni;

1.2 > 25-60 anni;

1.3 > 60 anni;

2) attribuendo ulteriore priorità, all'interno di ciascuna delle fasce d'età di cui punto 1), alle situazioni richiedenti l'utilizzo di strumenti e ausili per la ventilazione e la comunicazione.

2. Al fine di coadiuvare la Direzione nella predisposizione della graduatoria di cui al comma 1 è costituita, con decreto del Direttore centrale salute e protezione sociale, una commissione consultiva composta da tre soggetti indicati dall'Assessore regionale alla salute e protezione sociale, esperti nel trattamento degli stati di cui al comma 2 dell'art. 2. La commissione consultiva assiste la Direzione nella predisposizione della graduatoria di cui al comma 1, anche proponendo l'adozione e l'applicazione di criteri di selezione aggiuntivi.

3. La soglia di ammissibilità al beneficio è un ISEE del nucleo familiare di 60.000 euro.

Art. 5.

Misura e concessione del contributo

1. La misura annua del contributo, da rapportare a mese in caso di erogazioni per periodi inferiori all'anno, è stabilita e periodicamente aggiornata dalla Giunta regionale all'interno della fascia 9.000-13.800 euro annui, in base alle risorse finanziarie disponibili.

2. Il contributo è concesso dal mese successivo a quello della predisposizione della graduatoria di cui all'art. 4.

3. Il contributo è cumulabile con i benefici del FAP fino ad un limite massimo complessivo successivamente stabilito dalla Giunta regionale.

Art. 6.

Ripartizione delle risorse

1. Le risorse stanziare a bilancio vengono ripartite, per la successiva concessione agli aventi titolo, tra gli enti gestori del Servizio sociale dei comuni secondo le seguenti modalità:

a) una quota, a titolo di acconto, calcolata tenendo conto della numerosità dei casi in carico alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, segnalati per conferma alla Regione entro il 31 gennaio di ciascun anno, e dell'entità dell'importo di cui all'art. 4, comma 1;

b) un'ulteriore quota a sostegno dei nuovi casi ammessi a beneficio ai sensi dell'art. 4, calcolata sulla base degli importi territorialmente spettanti.

Art. 7.

Comunicazione ed erogazione

1. La Direzione comunica alle ASS e agli enti gestori del Servizio sociale dei comuni i nominativi delle persone inserite nella graduatoria di cui all'art. 4, appartenenti al territorio di competenza.

2. Gli enti gestori del Servizio sociale dei comuni erogano i contributi agli aventi titolo con scadenza mensile.

Art. 8.

Norme transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione, la segnalazione di cui all'art. 3, comma 1, è effettuata entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. In sede di prima applicazione, le risorse disponibili a bilancio sono concesse, per la successiva erogazione agli aventi titolo, agli enti gestori del Servizio sociale dei comuni in misura pari al totale degli importi spettanti a livello territoriale in relazione alla graduatoria di cui all'art. 4, maggiorata delle somme necessarie a garantire la copertura dei costi derivante dall'applicazione del comma 4.

3. In sede di prima applicazione, fatto salvo quanto previsto al comma 4, il contributo è concesso dal mese successivo a quello di entrata in vigore del presente regolamento.

4. Nei confronti dei beneficiari già titolari di contribuzione erogata a carico del FAP, il beneficio economico di cui all'art. 5 viene concesso dal primo gennaio 2009 o, in caso di attribuzione del FAP in data successiva, da quest'ultima data.


Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, *il Presidente*: TONDO

09R0778



REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 17 settembre 2009, n. 53.

Disciplina dell'attività di cattura degli uccelli selvatici da richiamo per l'anno 2009 ai sensi dell'art. 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme, per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dell'art. 34 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 34 del 21 settembre 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Preambolo

Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per prelievo venatorio);

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»);

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2004, n. 13/R (Testo unico dei regolamenti regionali di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3);

Considerato quanto segue:

1. La disponibilità degli uccelli da utilizzare come richiami vivi risulta essere largamente insufficiente rispetto al fabbisogno accertato, in rapporto al numero dei cacciatori e al quantitativo di richiami utilizzabile da ciascuno di essi.

2. Nonostante numerose iniziative inerenti l'attività di allevamento attuate da privati, allo stato attuale non si riesce a colmare il divario tra il suddetto fabbisogno e la disponibilità effettiva, come risulta dai dati ufficiali forniti dalle amministrazioni provinciali e registrati sul programma informatico a disposizione della Regione.

3. A fronte di tale situazione si sta diffondendo il preoccupante fenomeno dell'acquisizione illegale di uccelli da richiamo con grave danno alle popolazioni delle specie di appartenenza.

4. Si rende pertanto necessario ed urgente intervenire per regolamentare l'attività di cattura di uccelli a scopo di richiamo per l'anno 2009, autorizzando le amministrazioni provinciali all'attivazione dei relativi impianti di cattura.

Si approva la seguente legge

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge ha il fine di disciplinare la cattura di uccelli selvatici da richiamo prevista dall'art. 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dall'art. 34, comma 6, della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»).

Art. 2.

Cattura di uccelli selvatici ai fini di richiamo

1. Le Province di Arezzo, Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia e Siena sono autorizzate alla gestione degli impianti di cattura e alla cattura, per l'anno 2009, di uccelli appartenenti alle specie: cesena, merlo, tordo bottaccio e tordo sassello da utilizzare a scopo di richiamo, nei quantitativi suddivisi per provincia, per tipo e per specie così come risulta dall'allegato A alla presente legge.

2. L'importo per la cessione degli esemplari catturati è di € 20,00 a soggetto.

4. L'attività di cattura degli uccelli selvatici da richiamo si effettua dal giorno di entrata in vigore della legge al 31 dicembre 2009.

Art. 3.

Vigilanza e controllo

1. La vigilanza ed il controllo sull'attività di cattura è affidata ai soggetti di cui all'art. 51 della legge regionale n. 3/1994.

2. Le province trasmettono entro il 31 gennaio 2010 all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ed al competente ufficio della Giunta regionale una relazione sull'attività svolta dai singoli impianti di cattura.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 17 settembre 2009

MARTINI

09R0799

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
7 settembre 2009, n. 52/R.

Regolamento di attuazione della legge regionale 16 marzo 2009, n. 9 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 33 del 16 settembre 2009)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento

Preambolo

Visto l'art. 117, comma sesto della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 16 marzo 2009, n. 9 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo) e in particolare l'art. 18;



Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 2 luglio 2009;

Visto il parere della direzione generale della Presidenza di cui all'art. 16 del regolamento interno della Giunta regionale 18 maggio 2009, n. 1;

Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale del 13 luglio 2009, n. 612;

Visto il parere della Commissione consiliare competente espresso nella seduta del 22 luglio 2009;

Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 24 luglio 2009;

Visto l'ulteriore parere della direzione generale della Presidenza di cui all'art. 16, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 18 maggio 2009, n. 1;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 31 agosto 2009, n. 724;

Considerato quanto segue

1. la corretta e uniforme attivazione degli interventi sul potenziale viticolo e la gestione degli albi dei vigneti per vini a denominazione di origine (DO) e degli elenchi delle vigne per vini a indicazione geografica tipica (IGT) rendono opportuno definire con precisione, in linea con i regolamenti comunitari, i termini tecnici utilizzati nel presente regolamento;

2. il registro informatico pubblico dei diritti di reimpianto, di seguito indicato registro dei diritti, è lo strumento per assicurare la corretta gestione del potenziale viticolo in Toscana e pertanto tutti i diritti di impianto e reimpianto, compreso i diritti di reimpianto anticipati e quelli acquisiti mediante trasferimento, devono risultare iscritti nello stesso;

3. il ruolo strategico del registro dei diritti determina la necessità di garantirne il contenuto e pertanto l'iscrizione nel registro viene effettuata dagli enti competenti previa certificazione. Fanno eccezione i diritti di reimpianto anticipato, la cui iscrizione avviene automaticamente a seguito della presentazione della dichiarazione unica aziendale (DUA) di cui all'art. 11 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola) con la quale il conduttore comunica l'intenzione di voler procedere ad un reimpianto con estirpazione successiva;

4. nell'ottica della semplificazione amministrativa, la registrazione dell'uscita dei diritti dal registro dei diritti avviene sulla base delle dichiarazioni di avvenuto impianto rilasciate dal conduttore;

5. la corretta gestione del registro dei diritti e dello schedario viticolo presuppone la definizione da parte della struttura della Giunta regionale competente di precise modalità di gestione che è opportuno siano oggetto di apposito provvedimento dirigenziale;

6. la riserva regionale dei diritti di impianto e reimpianto, di seguito indicata con riserva regionale, è uno strumento necessario per la gestione a livello regionale di diritti di impianto e reimpianto facenti capo direttamente alla Regione, in quanto esistenti sul territorio ma non appartenenti ad alcun conduttore; si rende pertanto necessario individuare i diritti che confluiscono nella riserva regionale e le condizioni generali per la loro concessione;

7. la concessione di diritti della riserva regionale può essere finalizzata alla conservazione di vigneti di particolare pregio sotto il profilo storico, ambientale e paesaggistico; è necessario, pertanto, che siano individuati i criteri e le caratteristiche dei vigneti che possono usufruire di tale opportunità e sia definita la procedura per la loro assegnazione;

8. il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) stabilisce

il principio per cui deve essere garantito il non aumento del potenziale viticolo in caso di trasferimento di un diritto di reimpianto e in caso di concessione di un diritto di reimpianto dalla riserva, in particolare se tale trasferimento e tale concessione sono relativi a diritti di impianto provenienti dalla estirpazione di superfici non irrigue e siano destinati alla realizzazione di superfici irrigue. A tal fine è stata fissata a livello regionale una resa media unica dei diritti di reimpianto, calcolata tenendo conto della resa effettiva della produzione di vino regionale nelle ultime cinque campagne vendemmiali, ed è stato ritenuto congruo, nel passaggio da superficie non irrigua a irrigua, applicare un coefficiente di riduzione pari al 10 per cento della superficie;

9. il reg. (CE) 1234/2007 prevede che la concessione dei diritti di reimpianto a partire dalla riserva regionale possa avvenire dietro il pagamento di un corrispettivo ad eccezione dei giovani conduttori aventi specifici requisiti, per i quali la concessione può avvenire a titolo gratuito. Pertanto si rende necessario stabilire il valore di un diritto di reimpianto prelevato dalla riserva. Inoltre al fine di agevolare la realizzazione di vigneti nelle zone di montagna e fortemente terrazzate il corrispettivo da versare per la concessione di un diritto della riserva in tali zone è stato ridotto;

10. ai sensi della legge regionale n. 9/2009 le domande e le dichiarazioni relative ai procedimenti sul potenziale viticolo e sulla gestione degli albi DO ed elenchi IGT sono presentate alla Agenzia regionale toscana per l'erogazione in agricoltura (ARTEA) tramite la DUA. Si è ritenuto opportuno stabilire i contenuti essenziali di tali domande e dichiarazioni, rimandando ad ARTEA la predisposizione della modulistica, d'intesa con la competente struttura della Giunta regionale e nel quadro delle disposizioni regionali afferenti alla semplificazione amministrativa e al sistema informativo regionale;

11. per quanto riguarda la realizzazione di impianti destinati alla sperimentazione vitivinicola è necessario definire i contenuti dei progetti in base ai quali si chiede di realizzare le superfici vitate stesse, nonché le modalità di acquisizione del parere dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo forestale (ARSIA);

12. il reg. (CE) 1234/2007 prevede che vengano concessi diritti di reimpianto anticipato a chi s'impegna a estirpare una superficie vitata equivalente entro tre anni dall'impianto. Si è reso necessario pertanto prevedere la creazione del diritto di reimpianto anticipato e la sua iscrizione all'interno del registro dei diritti;

13. il reg. (CE) 1234/2007 prevede all'art. 85-*decies*, comma 5 la possibilità di trasferire i diritti di reimpianto parzialmente o totalmente ad un'altra azienda in specifici casi e stabilisce la necessità di garantire che tale trasferimento avvenga nel rispetto della normativa vigente. Sono pertanto individuate le procedure finalizzate al controllo, in particolare per quanto concerne il trasferimento di diritti provenienti dalle altre regioni italiane;

14. gli interventi di sovrinnesto e di ripristino della densità di impianto persa a seguito di fallanze influiscono sugli elementi strutturali dell'impianto. È pertanto necessario, al fine di garantire l'aggiornamento dello schedario, definire le modalità con cui le aziende procedono alla comunicazione degli interventi effettuati;

15. i principi sulla gestione degli albi DO e degli elenchi IGT sono stabiliti a livello nazionale. Si rende necessario tuttavia specificare alcuni aspetti relativi alla gestione degli albi DO e degli elenchi IGT. In particolare è stabilito che il rispetto della base ampelografica, intesa come rapporto percentuale fra i vitigni, deve essere garantito a livello di unità tecnica-economica (UTE) sulle superfici vitate oggetto di rivendicazione;



16. al fine di assicurare il coordinamento delle attività di controllo svolte dalle province con l'esigenza di disporre di uno schedario viticolo aggiornato, è necessario che le province comunichino ad ARTEA l'esito dei controlli effettuati, affinché ARTEA proceda all'aggiornamento dello schedario;

17. in considerazione che la legge regionale n. 9/2009 prevede che lo schedario viticolo sia tenuto da ARTEA, si rende necessario individuare in ARTEA il soggetto per la verifica della corrispondenza fra la situazione strutturale risultante dallo schedario e la situazione reale, nel rispetto del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;

18. è necessario stabilire delle disposizioni transitorie per la gestione dei procedimenti amministrativi avviati prima dell'entrata in vigore del regolamento e non ancora conclusi. Sono pertanto definite le modalità di gestione dei suddetti procedimenti in attesa di autorizzazione;

19. di accogliere il parere della II commissione consiliare - Agricoltura - espresso nella seduta del 22 luglio 2009 e di adeguare conseguentemente il testo;

si approva il presente regolamento

Capo I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Art. 1.

Oggetto e definizioni (art. 18, legge regionale n. 9/2009)

1. Il presente regolamento in attuazione dell'art. 18 della legge regionale 16 marzo 2009, n. 9 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo), di seguito indicata con legge, disciplina gli interventi sul potenziale produttivo viticolo e la gestione degli albi dei vigneti per vini a denominazione di origine (DO) e degli elenchi delle vigne per vini a indicazione geografica tipica (IGT).

2. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) data di realizzazione dei lavori di estirpazione: la data in cui si completa l'eliminazione di tutti i ceppi che si trovano su una superficie vitata;

b) data di realizzazione dei lavori di impianto: la data in cui si completa la messa a dimora di barbatelle di vite o parti di barbatelle di vite, innestate o non innestate, per la produzione di uve, per la coltura di piante madri marze o destinate alla sperimentazione vitivinicola;

c) data di realizzazione dei lavori di sovrainnesto: la data in cui si completa su una superficie vitata l'innesto di viti già precedentemente innestate;

d) ripristino della densità di impianto: il reimpianto di viti finalizzato a ripristinare la densità di impianto iniziale persa a seguito di fallanze;

e) data di inizio raccolta: la data di inizio della raccolta delle uve riportata dal produttore negli appositi registri di cui al titolo III, capo III del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai

documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;

f) unità vitata (UV): la superficie continua coltivata a vite che ricade su una sola particella catastale e che è omogenea per le seguenti caratteristiche: tipo di possesso, destinazione produttiva, tipo di coltura, forma di allevamento, sesto di impianto, età dell'impianto ed eventualmente vitigno se esattamente localizzato in modo da consentirne l'individuazione grafica;

g) vigneto o appezzamento vitato: una superficie continua coltivata a vite, costituita da una o più unità vitate contigue ed omogenee per le seguenti caratteristiche: tipo di possesso, destinazione produttiva, tipo di coltura, forma di allevamento, sesto di impianto ed età dell'impianto. Sono da ritenersi contigue anche unità vitate tra le quali sono incluse superfici a servizio del vigneto di larghezza non superiore ai tre metri;

h) superficie vitata: ai fini della misurazione dei vigneti la superficie all'interno del sesto di impianto, da filare a filare e da vite a vite, aumentata, nelle fasce laterali e nelle testate, della superficie realmente esistente al servizio del vigneto ed in particolare:

1) superficie vitata ricadente su un'intera particella catastale: in questo caso la superficie vitata da considerarsi è l'intera superficie catastale della particella;

2) superficie vitata ricadente solo su una parte della particella catastale: in questo caso la superficie vitata da considerarsi è quella all'interno del sesto di impianto, da filare a filare e da vite a vite, aumentata, nelle fasce laterali e nelle testate, in misura del 50 per cento del sesto d'impianto oppure fino ad un massimo di tre metri per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti;

3) superficie vitata di filari singoli: la superficie vitata da considerarsi, per quanto attiene le fasce laterali, è fino ad un massimo di 1,5 metri sul lato e di 3 metri sulle testate per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti;

4) superficie vitata di viti sparse: la superficie vitata di insidenza media per ceppo che non superi comunque i 5 metri quadrati;

i) superficie irrigua: una superficie vitata sulla quale sia installato un impianto fisso di irrigazione e sulla quale non venga praticata la sola irrigazione di soccorso;

l) certificazione: l'operazione effettuata nel sistema informativo dell'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) mediante l'attivazione della funzione «certifica» da parte di un operatore autorizzato la cui identità è accertata mediante accesso al sistema tramite smart-card e registrata con apposizione di firma digitale o della firma elettronica qualificata ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);

m) validazione: l'operazione effettuata nel sistema informativo ARTEA mediante l'attivazione della funzione «convalida» da parte di un operatore autorizzato la cui identità è accertata mediante accesso al sistema tramite smart-card e registrata con apposizione di firma digitale o della firma elettronica qualificata ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005;

n) diritto di nuovo impianto: il diritto ad impiantare una superficie vitata destinata a nuovi impianti nell'ambito di misure di ricomposizione fondiaria o di esproprio per motivi di pubblica utilità, o a scopi di sperimentazione vitivinicola, o alla coltura di piante madri per marze o a impianti i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori;

o) resa di riferimento regionale dei diritti di reimpianto: la resa di riferimento dei diritti di reimpianto, compresi i diritti della riserva regionale, indipendentemente dalla destinazione produttiva della super-



ficie vitata dalla quale si sono originati (DO, IGT, tavola) calcolata pari a 70 quintali di uva per ettaro;

p) viticoltura di montagna e fortemente terrazzata: la viticoltura esercitata nelle zone di produzione dei vini a DO «Elba», «Candia dei Colli Apuani», «Colli di Luni», «Ansonica Costa dell'Argentario», «Orcia», «Colline Lucchesi», «Montecarlo» e nel territorio amministrativo delle comunità montane.

Art. 2.

Registrazione dei procedimenti e modulistica (art. 18, legge regionale n. 9/2009)

1. I procedimenti amministrativi previsti dal presente regolamento sono registrati, da parte degli enti competenti, nel sistema informativo regionale tramite le apposite procedure predisposte da ARTEA e conclusi con la validazione o con la certificazione tramite l'apposizione della firma digitale o della firma elettronica qualificata ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 nel quadro delle disposizioni attuative regionali in materia.

2. La modulistica delle domande e delle dichiarazioni prevista dal presente regolamento è predisposta da ARTEA d'intesa con la competente struttura della Giunta regionale nel rispetto della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della Rete telematica regionale toscana) e delle disposizioni regionali sulla semplificazione amministrativa e sul sistema informativo regionale.

Capo II

POTENZIALE PRODUTTIVO VITICOLO

Art. 3.

Registro informatico pubblico dei diritti di reimpianto (art. 2, legge regionale n. 9/2009)

1. Nel registro informatico pubblico dei diritti di reimpianto tenuto da ARTEA ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge regionale n. 9/2009, di seguito indicato con registro dei diritti, sono iscritti tutti i diritti di nuovo impianto e di reimpianto, compresi i diritti di reimpianto anticipato o acquisiti mediante trasferimento, esistenti in Toscana.

2. Con decreto del dirigente della competente struttura della Giunta regionale sono definite le modalità per la gestione del registro dei diritti.

Art. 4.

Schedario viticolo (art. 3, legge regionale n. 9/2009)

1. Con decreto del dirigente della competente struttura della Giunta regionale sono definite le modalità per la gestione dello schedario viticolo tenuto da ARTEA ai sensi dell'art. 3, comma 5 della legge regionale n. 9/2009.

Art. 5.

Riserva regionale dei diritti di impianto e reimpianto (art. 4, comma 4, legge regionale n. 9/2009)

1. La riserva regionale dei diritti di impianto e reimpianto, di seguito indicata con riserva regionale, è tenuta dalla competente struttura della Giunta regionale.

2. Nella riserva regionale confluiscono i seguenti diritti:

a) i diritti di nuovo impianto di cui all'art. 5 della legge, se non utilizzati entro i periodi prescritti;

b) i diritti di reimpianto scaduti e non utilizzati entro i periodi prescritti;

c) i diritti di reimpianto conferiti alla riserva regionale volontariamente dai detentori;

d) i diritti provenienti da altre riserve regionali e nazionale;

e) i diritti eccedenti quelli fatti valere per la regolarizzazione delle superfici vitate ai sensi dell'art. 2, comma 6, lettera *b)* del regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

f) i diritti di impianto concessi a partire dalla riserva regionale e non utilizzati entro la fine della seconda campagna vitivinicola successiva a quella in cui è stato autorizzato l'impianto;

g) altri diritti assegnati alla riserva regionale in applicazione di norme comunitarie e nazionali.

3. Entro il 30 settembre di ciascun anno la competente struttura della Giunta regionale, tramite le funzionalità del sistema ARTEA, verifica la consistenza dei diritti scaduti contenuti nel registro dei diritti e ne dà comunicazione ai titolari dei medesimi. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione i conduttori titolari dei diritti scaduti possono presentare eventuali osservazioni. La competente struttura della Giunta regionale si avvale delle province per la verifica di tali osservazioni.

4. La competente struttura della Giunta regionale provvede alla registrazione dei diritti di reimpianto nella riserva regionale e alla cancellazione dei medesimi dal registro dei diritti.

Art. 6.

Concessione dei diritti della riserva regionale dei diritti di impianto e reimpianto (art. 4, legge regionale n. 9/2009)

1. I diritti di impianto presenti nella riserva regionale sono utilizzati:

a) per realizzare superfici vitate atte alla produzione di vini a DO e ad IGT;


b) per produrre vino a DO e ad IGT su superfici che sono giunte al termine del periodo di sperimentazione vitivinicola e del periodo di produzione del materiale di moltiplicazione vegetativo della vite.

2. I diritti della riserva regionale sono concessi tenendo conto, in particolare:

a) delle condizioni di mercato;

b) delle condizioni strutturali e produttive dell'unità tecnica-economica (UTE), quali la dimensione della superficie vitata, la dimensione della superficie vitata iscritta ad albi DO e ad elenchi IGT e la quantità di vino prodotto;

c) delle caratteristiche del conduttore.



3. Ai fini dell'istruttoria necessaria alla concessione dei diritti della riserva regionale la Regione può avvalersi delle province competenti per territorio.

4. Con la concessione, il diritto esce dalla riserva regionale e viene contestualmente iscritto e certificato nel registro dei diritti.

5. Gli impianti realizzati con diritti prelevati dalla riserva regionale ai sensi del presente articolo non possono dar luogo a un diritto di reimpianto oggetto di trasferimento per un periodo di almeno cinque campagne a decorrere da quella successiva all'impianto.

6. Gli impianti realizzati con diritti prelevati dalla riserva regionale ai sensi del presente articolo devono mantenere l'iscrizione all'albo DO o all'elenco IGT per il quale sono stati concessi per un periodo di almeno cinque campagne. È consentito iscrivere tali impianti anche ad altri albi DO ed elenchi IGT.

7. Al fine di non incrementare il potenziale produttivo viticolo nell'utilizzo dei diritti di reimpianto prelevati dalla riserva, ai sensi dell'art. 85-*duodecies*, comma 2 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e dell'art. 65, comma 1 del regolamento (CE) n. 555 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo, nel passaggio da superficie non irrigua a irrigua si applica un coefficiente di riduzione pari al 10 per cento della superficie.

8. Ai sensi dell'art. 85-*duodecies*, comma 1, lettera *b*) del reg. (CE) 1234/2007 il conduttore deve versare alla Regione per la concessione di un diritto prelevato dalla riserva regionale un corrispettivo pari a 400 euro a decara o frazione di decara. L'importo è ridotto ad un terzo nel caso di viticoltura di montagna e fortemente terrazzata.

9. Il corrispettivo di cui al comma 8 può essere soggetto a variazioni con delibera della Giunta regionale sulla base dell'andamento del valore di mercato dei diritti di reimpianto.

10. Ai sensi dell'art. 85-*duodecies*, comma 1, lettera *a*) del reg. (CE) 1234/2007 i diritti della riserva regionale sono concessi a titolo gratuito ai giovani agricoltori di età inferiore a quaranta anni dotati di sufficiente capacità e competenza professionale, che si sono insediati per la prima volta in una azienda agricola in qualità di capo dell'azienda nei cinque anni precedenti alla richiesta di concessione del diritto.

Art. 7.

Concessione dei diritti della riserva regionale dei diritti di impianto e reimpianto da far valere su superfici vitate di particolare pregio (art. 4, comma 3, legge regionale n. 9/2009)

1. I diritti di impianto della riserva regionale di cui all'art. 4, comma 3 della legge, sono richiesti da conduttore tramite la dichiarazione unica aziendale (DUA) di cui all'art. 11 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola).

2. Alla DUA il conduttore allega una relazione sottoscritta da un tecnico abilitato in materie agronomiche nella quale è indicato il particolare pregio sotto il profilo storico, ambientale e paesaggistico dell'impianto, integrata dalla documentazione necessaria a comprovare quanto dichiarato.

3. La Regione entro trenta giorni dal ricevimento della DUA di cui al comma 1, chiede un parere vincolante alla provincia competente per UTE.

4. La provincia, entro sessanta giorni dalla richiesta, esprime il parere sulla base di una valutazione complessiva, verificato il possesso di almeno tre dei requisiti di seguito riportati:

a) età dell'impianto superiore ai quaranta anni;

b) localizzazione dell'impianto in area sottoposta a vincolo paesaggistico;

c) impianto realizzato totalmente con viti maritate o impianto promiscuo;

d) presenza di terrazzamenti o di altre particolari sistemazioni idraulico agrarie;

e) presenza su almeno il 50 per cento del numero dei ceppi di vitigni idonei alla coltivazione in Toscana e dichiarati in estinzione ai sensi della legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 (Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale).

5. La Regione, acquisito il parere di cui al comma 3, procede entro trenta giorni alla concessione del diritto o al diniego dello stesso in conformità al parere acquisito.

6. Con la concessione il diritto esce dalla riserva regionale e viene contestualmente iscritto e certificato nel registro dei diritti.

7. Il diritto concesso ai sensi del presente articolo consente di realizzare un impianto con superficie vitata equivalente. L'eventuale iscrizione di tale superficie ad albi DO e ad elenchi IGT avviene secondo le procedure previste all'art. 10 della legge.

8. Ai sensi dell'art. 85-*duodecies*, comma 1, lettera *b*) del reg. (CE) 1234/2007 il conduttore deve versare alla Regione per la concessione di un diritto prelevato dalla riserva regionale un corrispettivo pari a 400 euro a decara o frazione di decara. L'importo è ridotto ad un terzo nel caso di viticoltura di montagna o fortemente terrazzata.

9. Il corrispettivo di cui al comma 8 può essere soggetto a variazioni con delibera della Giunta regionale sulla base dell'andamento del valore di mercato dei diritti di reimpianto.

10. Ai sensi dell'art. 85-*duodecies*, comma 1, lettera *a*) del reg. (CE) 1234/2007 i diritti della riserva regionale sono concessi a titolo gratuito ai giovani agricoltori di età inferiore a quaranta anni dotati di sufficiente capacità e competenza professionale, che si sono insediati per la prima volta in una azienda agricola in qualità di capo dell'azienda nei cinque anni precedenti alla richiesta di concessione del diritto.

Capo III

REALIZZAZIONE DI SUPERFICI VITATE


Art. 8.

Concessione di diritti di nuovo impianto destinati alla coltura di piante madri marze (art. 5, legge regionale n. 9/2009)

1. Il conduttore, al fine di ottenere la concessione de diritto di nuovo impianto destinato alla coltura di piante madri marze, presenta la DUA ai sensi dell'articolo 5 comma 2 della legge contenente almeno le seguenti indicazioni:

a) gli estremi dell'autorizzazione all'attività vivaistica;

b) l'ubicazione catastale dell'impianto;



- c) la dimensione dell'impianto;
- d) i vitigni da impiantare ed eventuali doni;
- e) la categoria del materiale da impiantare come definito dalla direttiva (CE) n. 11/2002 del Consiglio dell'11 febbraio 2002, che modifica la direttiva 69/193, CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite e che abroga la direttiva 74/649/CEE;
- f) la dichiarazione che gli interventi sono compatibili con le norme vigenti in materia di tutela del territorio e del paesaggio con allegati gli eventuali titoli abilitativi acquisiti.

2. Il diritto concesso è iscritto e certificato nel registro dei diritti.

3. Il conduttore, successivamente alla realizzazione dell'impianto destinato alla coltura di piante madre marze, presenta la DUA ai sensi dell'art. 5, comma 7 della legge contenente almeno le seguenti indicazioni:

- a) gli estremi del diritto di nuovo impianto utilizzato iscritto nel registro dei diritti;
- b) l'ubicazione catastale dell'impianto;
- c) la dimensione dell'impianto;
- d) la data di realizzazione dei lavori di impianto;
- e) le caratteristiche dell'impianto effettuato con riferimento ai sesti di impianto, forme di allevamento, vitigni impiantati con l'indicazione di eventuali cloni, eventuale indicazione del sistema di sostegno se già realizzato;

f) la categoria del materiale impiantato come definiti dalla dir. 02/11 CE.

4. Il conduttore, al termine del periodo produttivo dell'impianto destinato alla coltura di piante madri marze, presenta la DUA ai sensi dell'art. 5, comma 8 della legge indicando alternativamente:

- a) la superficie vitata che ha estirpato;
- b) il diritto che utilizza per una superficie equivalente al fine di destinare la superficie individuata alla produzione di vino commercializzabile.

5. Le dichiarazioni di cui comma 3, lettera a) e a comma 4, lettera b) aggiornano il registro dei diritti.

Art. 9.

Concessione di diritti di nuovo impianto destinati a sperimentazione vitivinicola (art. 5, legge regionale n. 9/2009)

1. Il conduttore, al fine di ottenere la concessione del diritto di nuovo impianto destinato alla sperimentazione vitivinicola, presenta la DUA ai sensi dell'art. 5, comma 2 della legge contenente almeno le seguenti indicazioni:

- a) l'ubicazione catastale dell'impianto;
- b) la dimensione dell'impianto;
- c) la dichiarazione che gli interventi sono compatibili con le norme vigenti in materia di tutela del territorio e del paesaggio con allegati gli eventuali titoli abilitativi acquisiti.

2. Alla DUA di cui al comma 1 deve essere allegato un progetto proposto dalla stessa azienda vitivinicola nella cui UTE viene realizzato l'impianto o da aziende associate, da enti di assistenza tecnica, da consorzi di tutela, da enti pubblici o da istituzioni scientifiche, compresa l'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo - forestale (ARSIA), operanti nel campo della vitivinicoltura. Il progetto è corredato da una relazione di una istituzione scientifica a carattere

pubblico, operante nella ricerca o sperimentazione nel campo della vitivinicoltura, contenente in particolare:

- a) gli obiettivi;
- b) la metodologia di sperimentazione;
- c) i risultati che si prevede di raggiungere;
- d) il carattere innovativo della sperimentazione proposta;
- e) il responsabile scientifico;

f) le caratteristiche dell'area oggetto di impianto ed in particolare: esposizione, pendenza, altitudine ed elementi pedologici;

g) i lavori di impianto previsti ed in particolare: modellamento delle superfici, modalità di lavorazione profonda e successive lavorazioni superficiali, sistema drenante e altre sistemazioni idraulico-agrarie, strutture di sostegno;

- h) i vitigni da impiantare.

3. L'ARSIA emette il parere di cui all'art. 5, comma 5 della legge entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Nel caso in cui TARSIA necessiti di ulteriore documentazione, la richiede al conduttore dell'UTE dove viene realizzato l'impianto entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di parere, dandone comunicazione alla struttura della Giunta regionale competente.

4. Acquisito il parere di cui all'art. 5, comma 5 della legge la struttura della Giunta regionale competente concede i diritti di impianto per sperimentazione vitivinicola, dandone comunicazione al conduttore, al responsabile scientifico, all'ARSIA e alla provincia in cui ricade l'UTE.

5. Il diritto concesso è iscritto e certificato nel registro dei diritti.

6. Il conduttore, successivamente alla realizzazione dell'impianto destinato alla sperimentazione vitivinicola presenta la DUA ai sensi dell'art. 5, comma 7 della legge contenente almeno le seguenti indicazioni:

- a) gli estremi del diritto di nuovo impianto utilizzato iscritto nel registro dei diritti;
- b) l'ubicazione catastale dell'impianto;
- c) la dimensione dell'impianto;
- d) la data di realizzazione dei lavori di impianto;
- e) le caratteristiche dell'impianto effettuato con riferimento ai sesti di impianto, forme di allevamento vitigni impiantati con l'indicazione di eventuali cloni eventuale indicazione del sistema di sostegno se già realizzato.


7. Il conduttore, al termine del periodo di sperimentazione dell'impianto, presenta la DUA ai sensi dell'art. 5, comma 8 della legge indicando alternativamente:

- a) la superficie vitata che ha estirpato;
- b) il diritto che utilizza per una superficie equivalente al fine di destinare la superficie individuata alla produzione di vino commercializzabile.

8. Le dichiarazioni di cui al comma 6, lettera a) e a comma 7, lettera b) aggiornano il registro dei diritti.

9. Il responsabile scientifico del progetto di sperimentazione trasmette entro il 31 dicembre di ogni anno (all'ARSIA una relazione concernente lo stato di avanzamento del progetto ed i risultati conseguiti).

10. L'ARSIA tiene un archivio di tutte le sperimentazioni vitivinicole operanti in Toscana e annualmente redige e trasmette alla struttura della Giunta regionali competente una relazione sull'andamento e sui risultati conseguiti dalle sperimentazioni vitivinicole.



Art. 10.

Concessione di diritti di nuovo impianto nell'ambito di misure di ricomposizione fondiaria o di esproprio per motivi di pubblica utilità (art. 5, legge regionale n. 9/2009)

1. Il conduttore, al fine di ottenere la concessione del diritto di nuovo impianto nell'ambito di misure di ricomposizione fondiaria o di esproprio per motivi di pubblica utilità, presenta la DUA ai sensi dell'art. 5 della legge che contiene almeno le seguenti indicazioni:

- a) l'ubicazione catastale dell'impianto;
- b) la dimensione dell'impianto;
- c) la dichiarazione che la superficie vitata individuata è oggetto di misure di ricomposizione fondiaria o di esproprio per motivi di pubblica utilità.

2. Alla DUA di cui al comma 1 deve essere allegato il provvedimento di esproprio o il provvedimento da cui si origina la ricomposizione fondiaria.

3. Il diritto concesso è iscritto e certificato nel registro dei diritti.

Art. 11.

Estirpazione delle superfici vitate e concessione di diritti di reimpianto (art. 6, legge regionale n. 9/2009)

1. Il conduttore che intende procedere all'estirpazione di una superficie vitata presenta la DUA ai sensi dell'art. 6, comma 1 della legge contenente l'indicazione della superficie vitata che intende estirpare.

2. Il conduttore che intende comunicare l'avvenuta estirpazione e richiedere la concessione del diritto di reimpianto presenta la DUA ai sensi dell'art. 6, comma 5 della legge contenente almeno le seguenti indicazioni:

- a) l'ubicazione della superficie vitata che ha estirpato;
- b) la dimensione della superficie vitata che ha estirpato;
- c) la data di realizzazione dei lavori di estirpazione.

3. La provincia, effettuati i controlli ai sensi dell'art. 6, comma 6 della legge, concede il diritto di reimpianto attraverso l'iscrizione e la certificazione del diritto nel registro dei diritti.

Art. 12.

Reimpianto dei vigneti con diritto iscritto nel registro informatico pubblico dei diritti di reimpianto (art. 7, legge regionale n. 9/2009)

1. Il conduttore che intende procedere al reimpianto di una superficie vitata presenta la DUA ai sensi dell'art. 7, comma 1 della legge contenente in particolare l'indicazione del diritto di reimpianto, certificato nel registro dei diritti, che intende utilizzare per l'intervento.

2. È consentito utilizzare un diritto di reimpianto diverso da quello indicato nella DUA di cui al comma 1.

3. Il conduttore che intende comunicare l'avvenuta realizzazione di un impianto presenta la DUA ai sensi dell'art. 7, comma 6 della legge contenente almeno le seguenti indicazioni:

- a) gli estremi del diritto di reimpianto utilizzato iscritto nel registro dei diritti;
- b) l'ubicazione catastale dell'impianto;
- c) la dimensione dell'impianto, evidenziando l'eventuale riduzione della superficie prevista all'art. 14 comma 13;

- d) la data di realizzazione dei lavori di impianto;
- e) le caratteristiche dell'impianto in termini di esposizione, pendenza, altitudine ed elementi pedologici;

f) le caratteristiche dell'impianto effettuato con riferimento ai sesti di impianto, forme di allevamento, vitigni impiantati con l'indicazione di eventuali cloni, eventuale indicazione del sistema di sostegno se già realizzato.

4. La dichiarazione di cui al comma 3, lettera a), aggiorna il registro dei diritti.

5. Nel caso di reimpianto di viti finalizzato al ripristino della densità di impianto persa a seguito di fallanze, il conduttore, ai fini dell'aggiornamento dello schedario e della eventuale iscrizione ad albi DO e ad elenchi IGT presenta la DUA ai sensi dell'art. 7, comma 6 della legge contenente almeno le seguenti indicazioni:

- a) identificazione dell'impianto;
- b) percentuale di viti reimpiantate;
- c) vitigni impiegati con l'indicazione di eventuali cloni;
- d) data di realizzazione dei lavori.

Art. 13.

Reimpianto di superfici vitate con diritto anticipato (art. 7, legge regionale n. 9/2009)

1. Il conduttore che intende procedere al reimpianto di una superficie vitata, a fronte dell'impegno a estirpare una superficie vitata equivalente prima della fine de terzo anno successivo a quello in cui viene impiantato il vigneto, presenta la DUA ai sensi dell'art. 7, comma 1 della legge, utilizzando l'apposita modulistica contenente l'indicazione della superficie vitata che intende estirpare.

2. Il conduttore allega una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari a 400 euro per ogni decari di superficie vitata da estirpare a titolo di cauzione per l'impegno assunto a favore della provincia competente per UTE.

3. È consentito effettuare l'estirpazione successivi in una UTE diversa da quella in cui viene effettuato il reimpianto.


4. Nel caso in cui la superficie vitata che si intende estirpare ricada in una UTE localizzata nel territorio di una provincia diversa da quella in cui ricade l'UTE in cui il conduttore intende esercitare il diritto di reimpianto, la provincia competente sul reimpianto comunica la DUA alla provincia in cui il conduttore intende effettuare l'estirpazione. In tal caso la polizza fideiussoria allegata alla DUA deve essere rilasciata a favore della provincia in cui viene effettuata l'estirpazione.

5. La dichiarazione di reimpianto con estirpazione successiva determina l'iscrizione di un diritto di reimpianto anticipato nel registro dei diritti allo scadere dei sessanta giorni dalla data di presentazione della DUA di cui al comma 1, salvo un esito negativo del controllo di cui all'art. 7 comma 4 della legge.

6. Nel caso di cui al comma 4, l'esito del controllo di cui all'art. 7 comma 8 della legge deve essere trasmesso alla provincia in cui viene realizzato l'impianto.

7. Il conduttore comunica l'avvenuta realizzazione dell'impianto tramite la DUA ai sensi dell'art. 7, comma 6 della legge contenente almeno le seguenti indicazioni:

- a) gli estremi del diritto di reimpianto anticipato utilizzato iscritto nel registro dei diritti;
- b) la superficie vitata sulla quale intende procedere alla raccolta delle uve;



- c) l'ubicazione catastale dell'impianto;
- d) la dimensione dell'impianto;
- e) la data di realizzazione dei lavori di impianto;
- f) le caratteristiche dell'impianto in termini di esposizione, pendenza, altitudine ed elementi pedologici;

g) le caratteristiche dell'impianto effettuato con riferimento ai sestini di impianto, forme di allevamento, vitigni impiantati con l'indicazione di eventuali doni, eventuale indicazione del sistema di sostegno se già realizzato.

8. La dichiarazione di cui al comma 7, lettera a) aggiorna il registro dei diritti.

9. Il conduttore comunica l'avvenuta realizzazione dell'estirpazione tramite la DUA ai sensi dell'art. 7, comma 7 della legge contenente l'indicazione della superficie vitata che ha estirpato e la richiesta di svincolo della polizza. Nel caso di cui al comma 4, l'avvenuta estirpazione deve essere comunicata alla provincia in cui ha sede l'UTE in cui è stata effettuata l'estirpazione.

Art. 14.

Trasferimento dei diritti di reimpianto (art. 18, legge regionale n. 9/2009)

1. Ai sensi dell'art. 85-*decies* del reg. (CE) 1234/2007 è consentito il trasferimento dei diritti di reimpianto:

a) in caso di trasferimento della conduzione totale o parziale di una azienda;

b) in caso di compravendita di diritti di reimpianto.

2. Non è considerato trasferimento di diritto il passaggio di un diritto da una UTE ad un'altra condotta dal medesimo conduttore, anche nel caso in cui la proprietà delle due UTE sia diversa.

3. I diritti di reimpianto oggetto di trasferimento devono essere validi e privi di vincoli al trasferimento.

4. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), il diritto di reimpianto oggetto di trasferimento deve essere esplicitamente citato nell'atto di trasferimento dell'azienda.

5. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), la compravendita deve essere effettuata con scrittura privata registrata tra le parti contraenti.

6. Negli atti di cui al comma 4 e al comma 5, devono essere indicati gli estremi identificativi del diritto di reimpianto oggetto di trasferimento.

7. Con i diritti di reimpianto provenienti da un trasferimento di cui al comma 1, lettera b) possono essere utilizzate superfici vitate solo se destinate alla produzione di vini a DO o ad IGT.

8. Il diritto acquisito a seguito di trasferimento deve essere registrato nel registro dei diritti su richiesta del conduttore che ha acquisito il diritto. Nel caso in cui il diritto risulti già presente nel registro dei diritti il conduttore chiede la variazione dell'intestazione.

9. La richiesta di variazione di intestazione o richiesta di registrazione di cui al comma 8 sono presentate tramite la DUA allegando l'atto di trasferimento del diritto.

10. Nel caso in cui la provenienza del diritto acquisito sia regionale, la provincia procede al cambio di intestazione salvo motivi ostativi.

11. Nel caso in cui il diritto di reimpianto acquisto provenga da altre Regioni italiane, la provincia, entro trenta giorni dalla presentazione della DUA di cui al comma 9, richiede alla amministrazione di provenienza del diritto il riscontro sulla effettiva sussistenza del diritto di reimpianto e sull'assenza di vincoli al trasferimento. Nel caso di esito positivo della verifica, la provincia iscrive e certifica il diritto di reimpianto nel registro di diritti nel rispetto di quanto previsto al comma 12,

dandone contestuale comunicazione all'amministrazione di provenienza del diritto.

12. Ai fini del rispetto del non incremento del potenziale produttivo regionale, come previsto all'art. 85-*decies*, comma 5 del reg. (CE) 1234/2007, la provincia al momento dell'iscrizione del diritto di reimpianto proveniente da altre Regioni italiane nel registro del diritto, applica un coefficiente di riduzione proporzionale nel caso in cui la resa del diritto di reimpianto sia inferiore a quella media regionale di cui all'art. 1, comma 2, lettera o)

13. Al fine di non incrementare il potenziale produttivo nell'utilizzo dei diritti di reimpianto provenienti da trasferimento, nel passaggio da superficie non irrigua a irrigua si applica un coefficiente di riduzione pari al 10 per cento della superficie.

Art. 15.

Superfici vitate per il consumo familiare (art. 8, legge regionale n. 9/2009)

1. Il conduttore che intende procedere all'impianto di una superficie vitata destinata al consumo familiare presenta la DUA o una dichiarazione cartacea ai sensi dell'art. 8, comma 1 della legge.

2. Il conduttore, successivamente alla realizzazione dell'impianto destinato al consumo familiare, presenta la DUA o una dichiarazione cartacea ai sensi dell'art. 8, comma 4 della legge che contiene almeno le seguenti indicazioni:

a) l'ubicazione catastale dell'impianto;

b) la dimensione dell'impianto;

c) le caratteristiche dell'impianto con riferimento ai sestini di impianto, forme di allevamento, vitigni impiantati con l'indicazione di eventuali cloni, eventuale indicazione del sistema di sostegno se già realizzato;

d) la data di realizzazione dei lavori di impianto.

3. Il conduttore che estirpa la superficie vitata realizzata ai sensi del comma 1, presenta la DUA o una dichiarazione cartacea ai sensi dell'articolo 8, comma 5 della legge.

4. Le dichiarazioni cartacee di cui al presente articolo sono presentate ad ARTEA.

Art. 16.

Sovrainnesto (art. 9, legge regionale n. 9/2009)

1. Il conduttore che intende procedere al sovrainnesto presenta la DUA, ai sensi dell'art. 9, comma 1 della legge, contenente l'indicazione della superficie vitata che intende sovrainnestare.


2. Il conduttore successivamente alla realizzazione dell'intervento di sovrainnesto presenta la DUA, ai sensi dell'articolo 9, comma 4 della legge, contenente almeno le seguenti indicazioni:

a) l'identificazione della superficie vitata;

b) la percentuale di viti sovrainnestate;

c) la base ampelografica della superficie vitata al termine dell'intervento;

d) la data di realizzazione dei lavori di sovrainnesto.



Capo IV

GESTIONE ALBI DO ED ELENCHI IGT

Art. 17.

*Albi DO ed elenchi IGT
(art. 10, legge regionale n. 9/2009)*

1. Agli albi DO e agli elenchi IGT sono iscritte le singole unità vitate, anche parzialmente, o l'intero appezzamento vitato. Una unità vitata può essere associata ad un solo appezzamento vitato.

2. Le unità vitate possono essere iscritte a più albi DO e più elenchi IGT. Ai soli fini statistici al momento dell'iscrizione il conduttore indica la DO di base o, in assenza di iscrizioni ad albi DO, l'IGT di base.

3. Le unità vitate, purché realizzate con vitigni ammessi dal disciplinare di produzione, possono essere iscritte ad albi DO e ad elenchi IGT anche se, nell'ambito dell'UTE, il rapporto percentuale fra i vitigni è diverso da quello stabilito dal disciplinare per la produzione del vino a DO o IGT, fermo restando l'obbligo, per le superfici vitate oggetto di rivendicazione delle produzioni, di rispettare, alla data di inizio della raccolta delle uve, la base ampelografica ammessa dal disciplinare di produzione, intesa come rapporto percentuale fra i vitigni a livello di UTE.

4. La composizione ampelografica dei vigneti è riferita alla superficie vitata effettivamente investita da ciascun vitigno e non al numero dei ceppi.

5. Le superfici vitate iscritte agli albi DO che per tre anni consecutivi non sono state oggetto di denuncia di produzione delle uve per nessuna denominazione sono cancellate dagli albi medesimi da ARTEA, che provvede a darne comunicazione agli interessati.

6. Per ciascuna DO e IGT e relative sottozone e tipologie, le percentuali massime di produzione di uva nei primi anni di vita dell'impianto sono, in relazione alla data di impianto, il 60 per cento per il terzo anno vegetativo e il 100 per cento a partire dal quarto anno vegetativo, fatti salvi eventuali diversi limiti fissati dai disciplinari di produzione.

7. Per ciascuna DO e IGT e relative sottozone e tipologie, in caso di sovrainnesto, le percentuali massime di produzione di uva sono il 60 per cento per il secondo anno vegetativo e il 100 per cento a partire dal terzo anno vegetativo, fatti salvi eventuali diversi limiti fissati dai disciplinari di produzione.

8. Qualora l'impianto o il sovrainnesto siano realizzati entro il mese di luglio, il primo anno vegetativo coincide con l'anno di impianto o di sovrainnesto.

Art. 18.

*Iscrizione delle superfici vitate agli albi DO e agli elenchi IGT
(art. 10, legge regionale n. 9/2009)*

1. La dichiarazione di cui all'art. 10, comma 4, comma 9 e comma 10 della legge e la richiesta di cui all'art. 10, comma 5 della legge, sono presentate tramite la DUA contenente almeno le seguenti indicazioni:

a) per ogni unità vitata e per ogni appezzamento vitato la DO o la IGT di base ed eventualmente le altre DO e IGT;

b) per ciascuna DO e IGT le eventuali sottozone e tipologie;

c) limitatamente alle DO la eventuale menzione «vigna» seguita dal toponimo, a condizione che esso figuri nella mappa catastale o sia tradizionalmente utilizzato e riferito ad uno o più appezzamenti contigui.

2. Nel caso in cui la dichiarazione di cui al comma 1 sia relativa alla iscrizione di una superficie vitata agli albi DO ed elenchi

IGT realizzata a fronte di un diritto di reimpianto originato dall'estirpazione di una superficie vitata iscritta al medesimo albo o elenco, l'iscrizione è effettuata con le stesse modalità previste dall'art. 10, comma 4 della legge.

3. Le comunicazioni di cui al comma 1 determinano un aggiornamento dell'iscrizione.

4. Qualora le variazioni tecniche di cui all'art. 10, commi 9 e 10 della legge, comunicate con le modalità di cui al comma 1, comportino la perdita dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione, il conduttore è tenuto a comunicare la sospensione dell'iscrizione per un periodo di tempo non superiore ai cinque anni dalla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 o la cancellazione dall'albo DO o dall'elenco IGT.

Capo V

CONTROLLI, NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 19.

Controlli (art. 15, legge regionale n. 9/2009).

1. Le province, effettuati i controlli di cui all'art. 15, comma 1 della legge, ne comunicano l'esito ad ARTEA che, se necessario, provvede ad aggiornare lo schedario.

2. In applicazione dell'art. 5 del reg. (CE) n. 436/2009 ARTEA procede per ogni conduttore, almeno ogni cinque anni, alla verifica della corrispondenza tra la situazione strutturale risultante dallo schedario e la situazione reale e, se necessario, provvede ad aggiornare lo schedario, dandone comunicazione alla provincia competente per UTE ai fini della applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 16 e 17 della legge.

Art. 20.

Norme transitorie (art. 18, legge regionale n. 9/2009)

1. Le istanze presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento restano valide e vengono autorizzate in base alla legge regionale 20 giugno 2002, n. 21 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo), alla deliberazione della Giunta regionale 18 luglio 2000, n. 793 (Modalità tecnico procedurali per le realizzazioni di superfici vitate in Toscana), e sulla base del decreto del Presidente della Giunta regionale 25 settembre 2003, n. 50/R (Regolamento per la disciplina della iscrizione delle superfici vitate agli albi dei vigneti per vini a denominazione di origine (DO) e agli elenchi delle vigne per i vini ad indicazione geografica tipica (IGT) e per l'aggiornamento e la tenuta degli albi e degli elenchi).

2. Le comunicazioni successive all'entrata in vigore del presente regolamento relative a interventi già autorizzati ai sensi della normativa richiamata al comma 1 sono effettuate sulla base delle disposizioni disciplinate dal presente regolamento.

3. È facoltà del conduttore che ha presentato una istanza prima dell'entrata in vigore del presente regolamento ritirare la medesima istanza e procedere con nuove disposizioni.

Art. 21.

Abrogazioni (art. 20, legge regionale n. 9/2009)

1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

a) il regolamento emanato con decreto del Preside della Giunta regionale 25 settembre 2003, n. 50/R (Regolamento per la disciplina della iscrizione delle superfici vitate agli albi dei vigneti per vini a denominazione origine (DO) e agli elenchi delle vigne per vini ad indi-



cazione geografica tipica (IGT) e per l'aggiornamento e la tenuta degli albi e degli elenchi);

b) il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2005, n. 51/R (Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente d Giunta regionale 25 settembre 2003, n. 50/R recante «Regolamento per la disciplina della iscrizione delle superfici vitate agli albi dei vigneti per vini a denominazione di origine (DO) e agli elenchi delle vigne per vini ad indicazione geografica tipica (IGT) e per l'aggiornamento e la tenuta degli albi e degli elenchi»).

2. Ai sensi dell'art. 20, comma 2 della legge dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate:

a) la legge regionale 20 giugno 2002, n. 21 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo);

b) la legge regionale 14 aprile 2003, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2002, n. 21 «Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo» e alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10 «Norme generali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca»).

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 7 settembre 2009

MARTINI

09R0798

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 23 settembre 2009, n. 19.

Norme per la promozione e sviluppo delle attività sportive, motorie e ricreative. Modificazioni ed abrogazioni.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Umbria* n. 43 del 30 settembre 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

PRINCIPI, FINALITÀ, FUNZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La Regione, nell'esercizio delle competenze di cui all'art. 117, terzo comma della Costituzione ed in armonia con lo Statuto regionale e con i principi fondamentali della legislazione statale in materia, riconosce nello sport e nelle attività motorie e ricreative uno strumento fondamentale per la formazione e la salute della persona.

2. La Regione, altresì, riconosce la funzione sociale degli enti di promozione e dell'associazionismo sportivo che non perseguono fini di lucro, quale strumento determinante per l'affermazione dello sport di cittadinanza.

3. La Regione persegue gli obiettivi di politica sportiva per tutti i cittadini in collaborazione con gli enti locali, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, di seguito denominato CONI, il Comitato Italiano Paralimpico di seguito denominato CIP, le istituzioni scolastiche, l'associazionismo ed a tal fine programma ed adegua il patrimonio impiantistico esistente sul territorio al fine di garantire la massima partecipazione alle attività sportive e ricreative in ambienti sicuri ed idonei.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge, per sport s'intende qualsiasi forma d'attività fisica esercitata in forma organizzata o individuale, praticata con l'obiettivo del miglioramento della condizione psicofisica, per lo sviluppo delle relazioni sociali, per favorire la leale competitività nella pratica sportiva, per il miglioramento dello stile di vita.

Art. 3.

Sport di Cittadinanza

1. La Regione, ai fini della diffusione della cultura per una corretta pratica delle attività fisico-motorie e dell'integrazione interculturale, promuove le politiche educative, formative, culturali e della tutela socio-sanitaria.

2. A tal fine la Regione:

a) promuove e sostiene le iniziative degli enti pubblici e quelle delle associazioni sportive dal cui statuto, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, si evincono i criteri ed i principi generali di cui all'art. 90, comma 18 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003));

b) favorisce l'adeguamento, la qualificazione e lo sviluppo degli impianti sportivi;

c) promuove l'integrazione delle politiche sportive con quelle turistiche, culturali, economiche ed i relativi interventi in materia d'infrastrutture ed urbanistica, attrezzature, impianti e servizi per il tempo libero, in un quadro di valorizzazione e tutela del patrimonio naturalistico e ambientale;


d) sostiene iniziative e manifestazioni sportive di livello nazionale ed internazionale che si svolgono sul proprio territorio sia negli impianti codificati che in ambiente naturale ed urbano e che promuovono l'Umbria nel mondo, con la concessione del marchio di qualità Umbria Green Sport di cui all'art. 21;

e) riconosce nella scuola il luogo privilegiato per promuovere i valori ed i principi educativi della pratica sportiva, intesa come mezzo d'espressione e formazione della persona e d'acquisizione di un sano stile di vita e pertanto promuove la diffusione delle attività sportive nelle scuole, sostenendo la cultura dell'attività motoria intesa come mezzo educativo fondamentale, in accordo con le istituzioni scolastiche e gli enti locali, incentivando il rapporto con le associazioni del territorio;

f) promuove la formazione e l'aggiornamento degli operatori sportivi per una migliore qualità dell'offerta dei servizi e delle attività sportive;

g) mantiene i necessari collegamenti con il Servizio Sanitario nazionale relativamente alla tutela sanitaria delle attività sportive e motorie;

h) promuove e favorisce lo sviluppo delle attività sportive in favore delle persone diversamente abili riconoscendone l'importanza fondamentale per la formazione, la salute psicofisica e per l'integrazione sociale.



Art. 4.

Funzioni della Regione

1. La Regione esercita le seguenti funzioni:

a) organizzazione e coordinamento di attività di monitoraggio, studio, ricerca e costituzione delle banche dati per lo sport;

b) programmazione delle sedi degli impianti e degli spazi destinati alla pratica sportiva al fine di favorirne un'equilibrata distribuzione sul territorio regionale, nonché il miglioramento e la qualificazione del patrimonio esistente;

c) incentivazione all'accesso al credito per gli impianti e le attrezzature sportive da parte dei soggetti operanti nel settore dello sport anche attraverso convenzioni con gli istituti di credito;

d) promozione ed avviamento alla pratica sportiva dei giovani, anche contrastandone l'abbandono precoce, degli anziani e dei soggetti svantaggiati;

e) definizione degli standard per la formazione degli operatori;

f) promozione d'interventi diretti a diffondere l'attività motoria e sportiva come mezzo efficace di prevenzione, mantenimento e recupero della salute psicofisica, nonché a prevenire il fenomeno del doping.

Art. 5.

Funzioni delle province

1. Le province concorrono alla programmazione regionale nelle materie di cui alla presente legge, nell'ambito delle forme e delle procedure di concertazione previste dalla normativa regionale vigente.

2. Le province, in coerenza con la programmazione regionale, contribuiscono alla diffusione della cultura della pratica sportiva e delle attività motorie, assicurando il concorso dei comuni e la partecipazione dell'associazionismo.

Art. 6.

Funzioni dei comuni

1. I comuni, singoli o associati, concorrono alla programmazione regionale nelle materie disciplinate dalla presente legge nell'ambito delle forme e delle procedure di concertazione previste dalla normativa vigente.

2. I comuni esercitano le seguenti funzioni amministrative:

a) attività promozionali concernenti la pratica sportiva nel rispetto delle norme regionali, statali e comunitarie;

b) elaborazione dei progetti riguardanti l'impiantistica sportiva nel rispetto delle norme regionali, statali e comunitarie;

c) rilascio dell'autorizzazione per l'apertura di centri di attività motoria;

d) la vigilanza, il controllo e l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 23 sono di competenza dei comuni che le esercitano in conformità alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), introitandone i relativi proventi.

Capo II

STRUMENTI OPERATIVI

Art. 7.

Strumenti di programmazione

1. Sono strumenti della programmazione regionale nelle materie di cui alla presente legge:

a) il Piano triennale per la promozione sportiva, motorio ricreativa, per le manifestazioni e l'impiantistica sportiva;

b) il Programma annuale di settore per la promozione sportiva e motorio ricreativa;

c) il Programma annuale di settore per l'impiantistica sportiva.

Art. 8.

Piano regionale per la promozione sportiva, motorio ricreativa per le manifestazioni e per l'impiantistica sportiva

1. La Giunta regionale, nel rispetto delle procedure di concertazione e partenariato istituzionale sociale di cui all'art. 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria) e in coerenza con gli obiettivi del Documento Annuale di Programmazione - DAP - e in armonia con la programmazione regionale generale adotta il Piano regionale triennale per la promozione sportiva, motorio ricreativa, per le manifestazioni e per l'impiantistica sportiva, di seguito denominato «Piano triennale».

2. La Giunta regionale trasmette il Piano triennale adottato al Consiglio regionale, al quale compete l'approvazione dello stesso.

3. Il Piano triennale resta in vigore fino all'approvazione del successivo e, comunque, può essere aggiornato dalla Giunta regionale prima della scadenza del triennio. Le modifiche al Piano triennale seguono il procedimento di cui ai commi 1 e 2.

4. Il Piano triennale nel rispetto della salvaguardia della qualità e dell'equilibrio territoriale, stabilisce:

a) le finalità generali degli interventi regionali nel settore delle attività sportive, motorie e ricreative;

b) le priorità tra le diverse iniziative, con particolare riferimento ai progetti relativi alla valorizzazione delle attività motorie nelle scuole;

c) le modalità operative con cui gli enti locali, i soggetti dell'associazionismo e gli operatori dello sport in genere, secondo il principio di sussidiarietà, interagiscono all'interno del sistema sport dell'Umbria;

d) le risorse finanziarie necessarie per la sua attuazione;

e) i criteri per qualificare le attività che si svolgono nei centri di attività motoria.

5. Il Piano triennale è attuato attraverso il Programma annuale per la promozione sportiva e motorio ricreativa di cui all'art. 9 e il Programma annuale per l'impiantistica sportiva di cui all'art. 10.

Art. 9.

Programma annuale per la promozione sportiva e motorio ricreativa

1. Il Programma annuale per la promozione sportiva e motorio ricreativa è adottato dalla Giunta regionale ed attua il Piano triennale di cui all'art. 8. Esso in particolare:


a) indica le modalità e i tempi per la realizzazione delle iniziative in materia di promozione sportiva;

b) individua le iniziative promosse dalla Regione in materia di promozione sportiva;

c) ripartisce la quota dei contributi per i progetti e le attività promosse dalla Regione;

d) ripartisce la quota dei contributi per i progetti, gli studi, le ricerche e le manifestazioni realizzate sul territorio regionale, proposti dall'associazionismo sportivo e dagli enti locali, singoli o associati;

e) individua le manifestazioni sportive di rilevante interesse promozionale, turistico e ambientale che si svolgono sul territorio regionale.



Art. 10.

Programma annuale per l'impiantistica sportiva

1. Il Programma annuale per l'impiantistica sportiva è adottato dalla Giunta regionale e contiene le priorità e le necessità d'intervento in materia di sostegno al patrimonio impiantistico sportivo regionale, comprese le strutture scolastiche.

2. Con il Programma di cui al comma 1 la Giunta regionale stabilisce le modalità e i criteri del riparto dei contributi per la realizzazione, la manutenzione, l'adeguamento e la ridestinazione d'uso del patrimonio impiantistico regionale.

Art. 11.

Consulta regionale dello sport

1. La Giunta regionale istituisce la Consulta regionale dello sport di cui si avvale con funzioni consultive per gli indirizzi e gli interventi individuati nel piano triennale.

2. Fanno parte della Consulta:

- a) il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore delegato con funzioni di Presidente;
 - b) un rappresentante dell'Università degli studi di Perugia;
 - c) un rappresentante dell'Università per Stranieri di Perugia;
 - d) un rappresentante dell'Ufficio Scolastico Regionale;
 - e) cinque componenti designati dal Consiglio delle Autonomie locali;
 - f) il Presidente del CONI regionale o suo delegato;
 - g) il Presidente del CIP regionale o suo delegato;
 - h) un rappresentante designato dagli enti di promozione sportiva presenti sul territorio regionale;
 - i) un rappresentante di una Federazione sportiva dell'Umbria;
 - l) tre esperti nominati dal Consiglio regionale;
 - m) un rappresentante dei Servizi di Medicina Sportiva delle Aziende sanitarie locali.
3. Le attività di segreteria della Consulta sono svolte dal Servizio regionale competente in materia di sport.
4. La Consulta adotta un regolamento interno per il proprio funzionamento.
5. I rappresentanti dei soggetti facenti parte della Consulta di cui al comma 2 partecipano ai lavori a titolo gratuito.

Art. 12.

Conferenza regionale dello sport

1. La Regione al fine di analizzare le problematiche della pratica sportiva ed individuare le linee strategiche della programmazione di settore promuove la Conferenza regionale dello sport con la partecipazione delle Autonomie Locali, del CONI, del CIP, dell'Ufficio Scolastico Regionale, delle Università e dell'Associazione sportiva.

Art. 13.

Monitoraggio delle attività sportive. Osservatorio

1. Nell'ambito del Servizio regionale competente in materia di sport è istituito l'Osservatorio delle attività sportive in Umbria.

2. L'Osservatorio, anche in collaborazione con gli enti locali, il CONI regionale, il CIP, le federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva, gli oratori ed altri enti pubblici e privati in grado di fornire adeguate informazioni, raccoglie, aggiorna ed analizza dati e conoscenze sullo sport per operare un efficace monitoraggio d'impianti, attrezzature, attività ed utenza, per predisporre e curare l'aggiornamento del quadro completo di domanda ed offerta nel settore.

Art. 14.

Associazioni sportive sociali

1. Accedono ai benefici, anche di carattere economico, di cui alla presente legge le associazioni senza fini di lucro con sede nella Regione che perseguono per statuto finalità sociali attraverso interventi motori e sportivi ed in particolare che:

- a) svolgano attività associativa finalizzata ad incentivare la partecipazione attiva e l'inclusione sociale delle persone in difficoltà socio-economica, quali migranti, persone con disabilità, tossicodipendenti, anziani, ex-detenuti;
- b) abbiano attuato progetti educativi contro l'intolleranza, il razzismo e la discriminazione culturale e di genere;
- c) garantiscano pari opportunità di accesso alle attività offerte anche attraverso quote agevolate o ingressi gratuiti per le persone a basso o nullo reddito;
- d) adottino modelli di rendicontazione etico-sociale per predisporre annualmente il bilancio sociale;
- e) abbiano nel proprio organico almeno un laureato in scienze motorie o diplomato ISEF (Istituto Superiore di Educazione Fisica), ovvero personale di comprovata esperienza nel settore a cui è assegnata la responsabilità dell'elaborazione e dell'applicazione dei programmi di attività motoria e sportiva.

Capo III

TUTELA SANITARIA

Art. 15.

Tutela della salute dei cittadini e Certificato dello sport leale

1. La Giunta regionale istituisce il Certificato dello sport leale al fine di garantire la tutela della salute dei cittadini che praticano attività fisico-sportiva nei centri di attività motoria aperti al pubblico dietro pagamento di corrispettivi erogati a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote sociali d'adesione, da rilasciare ai titolari e gestori.

2. Il Certificato dello sport leale è rilasciato dalla Giunta regionale ai titolari e ai gestori degli impianti di cui al comma 1 che, nel perseguire la tutela della salute e della sicurezza dei propri utenti, si avvalgono d'istruttori qualificati in possesso:

- a) del diploma ISEF;
- b) di laurea in scienze motorie di cui all'art. 2 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 (Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'art. 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127);
- c) di diploma o di laurea equipollenti conseguiti all'estero.

Capo IV

AUTORIZZAZIONE E OPERATORI SPORTIVI

Art. 16.

Autorizzazione per l'apertura e l'esercizio di impianti per lo svolgimento delle attività motorie

1. L'autorizzazione per l'apertura di centri di attività motoria è rilasciata dal comune competente per territorio, secondo quanto previsto dal regolamento attuativo di cui all'art. 27, che ne dà comunicazione al Servizio regionale in materia di sport.

2. L'autorizzazione contiene almeno la denominazione dell'impianto, la titolarità, le tipologie delle attività che si possono svolgere, il rapporto spazio utente, la sede e il periodo di apertura.



3. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica del possesso da parte del titolare dei seguenti elementi:

a) requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di edilizia, di igiene e di pubblica sicurezza;

b) conformità dell'impianto e delle attrezzature al regolamento di cui all'art. 27;

c) polizza assicurativa a favore degli utenti dell'impianto per gli eventi dannosi comunque connessi con lo svolgimento delle attività effettuate all'interno dell'impianto stesso;

d) impiego e presenza costante di un direttore tecnico provvisto almeno di diploma ISEF;

e) utilizzazione in qualità di responsabile sanitario di un medico specializzato in medicina dello sport o in cardiologia.

4. L'autorizzazione, inoltre, indica le attività e le attrezzature consentite, nonché il numero massimo ammissibile di praticanti presenti nell'impianto.

5. La variazione anche di uno solo dei dati di cui al comma 2 è comunicata dal titolare del centro di attività motoria al comune competente.

Art. 17.

Sospensione dell'autorizzazione

1. Il comune competente può sospendere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui all'art. 16 per un periodo minimo di mesi sei e fino ad un massimo di mesi dodici, qualora:

a) accerti gravi irregolarità nella conduzione dell'attività;

b) venga meno la rispondenza dello stato dell'impianto ai requisiti stabiliti per l'esercizio delle attività dalle vigenti norme previste in materia edilizia, di igiene e di pubblica sicurezza.

Art. 18.

Revoca dell'autorizzazione

1. Il comune competente dispone la revoca dell'autorizzazione:

a) qualora il titolare, nel caso di sospensione dell'autorizzazione di cui all'art. 17, non provvede all'adeguamento nei termini stabiliti dal comune competente nel provvedimento di sospensione;

b) nel caso di perdita dei requisiti soggettivi da parte del titolare o oggettivi da parte dell'impianto e ne dà comunicazione al Servizio regionale competente in materia di sport;

c) nel caso in cui i titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 16 commercino o detengano farmaci o sostanze il cui impiego è considerato doping a norma dell'art. 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping).

Art. 19.

Operatori sportivi

1. La Regione, ferme restando le competenze legislative dello Stato in materia, promuove la formazione e l'aggiornamento degli operatori delle attività sportive e fisico-motorie, con l'obiettivo di tutelare la salute dei cittadini e qualificare l'offerta di sport.

2. Le attività di cui al comma 1 sono disciplinate dalla Regione anche attraverso il coinvolgimento dell'Università degli studi di Perugia - corso di laurea in Scienze motorie -, il CONI, le federazioni sportive, il CIP, gli enti di promozione sportiva, individuando per ognuno di essi caratteristiche e requisiti dei percorsi formativi.

Capo V

SPORT A SCUOLA E MERITO SPORTIVO

Art. 20.

Scuola e sostegno al merito sportivo

1. La Regione incentiva la promozione della pratica sportiva dilettantistica dei giovani e la cultura dello sport di cittadinanza e sostiene i progetti tesi a valorizzare ed ampliare la pratica motoria e sportiva nella scuola mediante l'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale, sostenendo e valorizzando la progettualità delle autonomie scolastiche del territorio e favorendo un'adeguata fruizione delle strutture sportive da parte delle scuole.

2. Vengono istituiti:

a) il premio «Talentto sportivo», destinato ai giovani atleti non professionisti, residenti nel territorio regionale, di età non superiore ai diciotto anni, che si siano ripetutamente distinti a livello nazionale e internazionale, manifestando uno spiccato talento sportivo;

b) il premio «Sport di tutti», rivolto al migliore progetto di sport realizzato negli istituti scolastici di ogni ordine e grado del territorio regionale, che promuove ed esalta le finalità educative e formative di cui la pratica sportiva è portatrice.

3. I criteri e le modalità per l'assegnazione dei premi di cui al comma 2 sono stabiliti annualmente dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

Art. 21.

Marchio Umbria Green Sport

1. La Regione istituisce il Marchio Umbria Green Sport, al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio e delle pratiche sportive in ambiente naturale ed urbano.

2. Il Marchio Umbria Green Sport è costituito da elementi geometrici di forma quadrata che richiamano le caratteristiche e le peculiarità del territorio regionale.

3. La Giunta regionale definisce con proprio atto le caratteristiche del Marchio Umbria Green Sport e disciplina le modalità relative all'uso e alla riproduzione dello stesso.

Art. 22.

Catasto speleologico

1. La Regione istituisce il Catasto speleologico regionale al fine di valorizzare la conoscenza dell'ambiente e del territorio anche mediante l'attività speleologica e l'escursionismo.

2. Per la gestione del Catasto speleologico la Regione, attraverso apposita convenzione, si avvale di un organismo di rilevanza regionale nel quale si riconoscono le associazioni di speleologia presenti ed operanti sul territorio regionale.

Capo VI

SANZIONI

Art. 23.

Sanzioni

1. Chiunque gestisca un impianto di cui al regolamento di attuazione senza autorizzazione è soggetto ad una sanzione amministrativa da € 2.000,00 a € 10.000,00, oltre alla sanzione accessoria della chiusura dell'impianto fino al rilascio dell'autorizzazione comunale.



Capo VII

BENEFICI E CONTRIBUTI

Art. 24.

Contributi e benefici finanziari per l'attività sportiva

1. La Regione concede contributi e benefici finanziari per manifestazioni sportive di livello nazionale ed internazionale che si svolgono sul territorio regionale e per progetti di promozione contraddistinti da:

- a) particolare qualità, validità e innovazione delle iniziative;
- b) natura non professionistica dell'attività realizzata.

2. Possono accedere ai benefici ed ai contributi finanziari gli enti pubblici, gli enti di promozione sportiva, le federazioni, le società e le associazioni sportive, i circoli aziendali ed ogni altro soggetto che senza scopo di lucro persegue le finalità della presente legge.

3. Sono escluse dai benefici di cui al comma 1 le attività sportive svolte nell'ambito dello sport professionistico.

4. La Giunta regionale disciplina le modalità per l'assegnazione e l'erogazione dei benefici finanziari, anche in relazione ai cofinanziamenti dei proponenti, nonché le procedure, il monitoraggio e la verifica dell'attuazione degli interventi.

5. I soggetti destinatari dei benefici finanziari previsti dal presente articolo sono tenuti a fornire dati ed informazioni utili ai fini dell'attività dell'Osservatorio di cui all'art. 13.

6. La Regione sostiene e può finanziare, con le modalità individuate nell'atto di cui al comma 4, progetti in materia di pratica sportiva scolastica, per l'ampliamento dell'offerta formativa d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale, il CONI e il CIP.

7. Alle società, associazioni sportive, enti di promozione sportiva che svolgono le loro attività all'interno dei centri di attività motoria sono concessi i contributi ed i benefici finanziari di cui alla presente legge solo nel caso in cui le disposizioni sociali siano state adeguate all'art. 6 della legge n. 376/2000. Le società sportive e le associazioni, sono tenute a sottoporre i propri atleti a controlli e, in caso di rifiuto, procederanno all'immediata sospensione dell'atleta dall'attività denunciandone ai competenti organi federali il comportamento.

8. Il Programma annuale di cui all'art. 9 stabilisce la quota di risorse da destinare per lo sviluppo delle attività sportive dei diversamente abili che comunque non può essere inferiore al dieci per cento della disponibilità del capitolo di spesa destinato per ogni esercizio finanziario.

Art. 25.

Contributi e benefici finanziari per l'impiantistica sportiva

1. La Regione concede contributi e benefici finanziari per la realizzazione, la manutenzione, la messa a norma, l'ammodernamento e ridestinazione d'uso dell'impiantistica sportiva.

2. Possono accedere ai benefici finanziari per gli interventi di cui al comma 1 i seguenti soggetti:

- a) enti locali proprietari d'impianti;
- b) soggetti privati proprietari e/o gestori d'impianti.

3. La Giunta regionale disciplina i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi e benefici finanziari di cui al comma 1.

4. I soggetti destinatari dei contributi e benefici previsti dal presente articolo sono tenuti a fornire dati ed informazioni utili ai fini dell'attività dell'Osservatorio di cui all'art. 13.

Art. 26.

Modalità per la concessione dei contributi

1. La Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge stabilisce con proprio regolamento le modalità e le procedure per la concessione dei contributi di cui agli articoli 24 e 25.

Capo VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 27.

Regolamento di attuazione

1. La Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge adotta norme regolamentari per l'attuazione della presente legge.

2. In particolare il regolamento disciplina:

a) i requisiti degli impianti e delle attrezzature per l'esercizio di attività motorio ricreative e modalità di rilascio delle relative autorizzazioni;

b) le modalità per l'esercizio della vigilanza sulle attività ed il controllo degli impianti e delle attrezzature.

Art. 28.

Vigilanza e controllo

1. Le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo sono esercitate dal comune competente e dalla Azienda sanitaria locale competente per territorio.

2. Il comune, in particolare, verifica, anche a fini statistici, se il soggetto titolare del centro di attività motoria ove si svolge l'attività sportiva è qualificabile o meno come associazione-società sportiva disciplinata dal CONI.

Art. 29.

Abrogazioni

1. La legge regionale 4 luglio 1997, n. 21 (Norme per la promozione della pratica sportiva e per la disciplina delle attività motorie) è abrogata.

2. Il regolamento regionale 29 maggio 1998, n. 16 (Norme di attuazione delle disposizioni recate dal Titolo IV (Tutela della salute dei cittadini e regolamentazione degli impianti sportivi e delle attività fisiche non disciplinate dal C.O.N.I.) della legge regionale 4 luglio 1997, n. 21) è abrogato.

Art. 30.


Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge sono disposte per l'anno 2009 le seguenti autorizzazioni di spesa:

a) per il finanziamento degli interventi previsti dagli articoli 4 comma 1 lettera f), 13, 19 comma 1, 20, 21 e 22 comma 2 è autorizzata per l'anno 2009 la spesa di 11.132,00 euro da iscrivere nella unità previsionale di base 10.1.003 denominata «Attività ricreative, sport e tempo libero» (cap. 1037 n.i.) del bilancio regionale di previsione 2009;

b) per il finanziamento degli interventi previsti dall'art. 24 è autorizzata per l'anno 2009 la spesa di 500.000,00 euro da iscrivere nella unità previsionale di base 10.1.003 denominata «Attività ricreative, sport e tempo libero» (cap. 1038 e 1039 n.i.) del bilancio regionale di previsione 2009;

c) per il finanziamento degli interventi previsti dall'art. 25 è autorizzata per l'anno 2009 la spesa di 800.000,00 euro da iscrivere nella unità previsionale di base 10.2.002 denominata «Edilizia sportiva» (cap. 6892 e 6893 n.i.) del bilancio regionale di previsione 2009;



d) al finanziamento degli oneri di cui alle lettere a), b) e c) si fa fronte quanto a 800.000,00 euro e a 511.132,00 euro rispettivamente con gli stanziamenti esistenti nelle unità previsionali di base 10.2.002 (cap. 6891) denominata «Edilizia sportiva» e 10.1.003 (cap. 1036-1050) denominata «Attività ricreative, sport etempo libero» del bilancio di previsione 2009 per il finanziamento della legge regionale 4 luglio 1997, n. 21;

e) per gli anni 2010 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

2. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui al comma 1, sia in termini di competenza che di cassa.

Art. 31.

Norme transitorie

1. Fino all'entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 27 continuano ad applicarsi le norme del regolamento regionale n. 16/1998, in quanto compatibili con la presente legge.

2. Fino alla realizzazione del percorso formativo di sanatoria, degli operatori dei centri di attività motoria privi di diploma ISEF o di laurea in scienze motorie, sono ritenute idonee ai fini della presente legge le qualifiche in essere in quanto compatibili con le norme del regolamento regionale n. 16/1998.

Capo IX

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 MARZO 2007, n. 5

Art. 32.

Modifiche all'art. 4

1. Al comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 12 marzo 2007, n. 5 (Modalità di affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti locali territoriali) dopo le parole: «comma 1», sono aggiunte le parole: «per gli impianti di rilevanza economica».

2. Al comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 5/2007 dopo le parole: «di gestione» sono aggiunte le parole: «per gli impianti privi di rilevanza economica».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 23 settembre 2009

LORENZETTI

09R0783

LEGGE REGIONALE 23 settembre 2009, n. 20.

Ulteriori modificazioni della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 (Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 43 del 30 settembre 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'art. 4 della legge regionale n. 8/1973

1. Al comma 2, dell'art. 4 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 (Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali), le parole: «all'art. 1 della legge 1° agosto 1972, n. 15 "Indennità ai consiglieri regionali"» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 1 della legge 16 maggio 2007, n. 17 (Disposizioni in ordine alle indennità dei consiglieri regionali)».

Art. 2.

Modifica all'art. 5 della legge regionale 8/1973

1. Al comma 1, dell'art. 5 della legge regionale n. 8/1973 la cifra «60» è sostituita con «65».

Art. 3.

Modifica all'art. 11 della legge regionale n. 8/1973

1. Il comma 2, dell'art. 11 della legge regionale n. 8/1973 è sostituito dal seguente:

«2. Il pagamento viene sospeso anche qualora il titolare dell'assegno vitalizio venga eletto al Parlamento nazionale, Europeo, ad altro Consiglio regionale o nominato componente di Giunta regionale.».

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 12 della legge regionale n. 8/1973

1. L'art. 12 della legge regionale n. 8/1973 è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (*Misura degli assegni vitalizi*). — 1. L'ammontare mensile iniziale dell'assegno vitalizio è determinato in base alla tabella seguente, in percentuale rispetto agli anni di contribuzione sulla indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali in carica nel mese cui l'assegno si riferisce:

Anni di contribuz	Percent. sulla indennità di carica mensile lorda
5	25
6	28
7	31
8	34
9	37
10	40



11	42
12	44
13	46
14	48
15	50
16	52
17	54
18	56
19	58
20 e oltre	60

Art. 5.

Inserimento dell'art. 12-bis alla legge regionale n. 8/1973

1. Dopo l'art. 12 della legge regionale n. 8/1973 è inserito il seguente articolo:

«Art. 12-bis (Modalità di determinazione ed adeguamento dell'assegno vitalizio). — 1. L'ammontare mensile iniziale dell'assegno vitalizio è determinato in riferimento all'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali in carica nel mese cui l'assegno si riferisce, fatto salvo l'eventuale miglior trattamento derivante in virtù di indennità di carica mensile lorda più elevata percepita durante l'espletamento del mandato dal consigliere al quale l'assegno si riferisce.

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale delibera con cadenza annuale l'adeguamento delle quote mensili dell'assegno vitalizio in misura non inferiore all'aumento percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria.

3. La frazione di anno si computa per intero purché di durata non inferiore a sei mesi e un giorno.»

Art. 6.

Norma finale

1. Ai consiglieri già cessati dal mandato ed a quelli in carica all'entrata in vigore della presente legge, che abbiano comunque versato il contributo per l'assegno vitalizio per un minimo di dodici mesi, non si applicano le modifiche introdotte dagli articoli 2 e 4 della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 23 settembre 2009

LORENZETTI

09R0784

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 21 settembre 2009, n. 24.

Modifiche ed integrazioni all'art. 2 della legge regionale 13 gennaio 2009, n. 1, recante: «Legge finanziaria regionale 2009».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 23 del 1° ottobre 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale 13 gennaio 2009, n. 1

1. All'art. 2 della legge regionale 13 gennaio 2009, n. 1 (Legge finanziaria regionale 2009), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi di cui al comma 10 nonché quelli già selezionati per il Molise ed iscritti, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della presente legge, alla unità previsionale di base n. 100 "Intese istituzionali di programma Coordinamento Fondi Aree Sottoutilizzate", e, nel contempo, di non gravare sul bilancio regionale nei casi in cui lo Stato definanzi uno o più interventi, la Regione Molise garantisce la copertura finanziaria in regime di propria anticipazione sul Fondo Aree Sottoutilizzate solo e sempre che la stazione appaltante (soggetto attuatore) assuma l'impegno giuridicamente vincolante, realizzi e completi l'opera fino a renderla funzionale, nel rispetto dei tempi stabiliti dal CIPE nelle proprie delibere di finanziamento e della vigente normativa sulla contabilità di Stato. Pertanto, tutte le sanzioni comminate alla Regione Molise, in applicazione della normativa dello Stato, a causa del mancato rispetto della tempistica CIPE per l'utilizzo delle risorse FAS, saranno trasferite ai soggetti attuatori inadempienti tramite immediato disimpegno sul relativo capitolo di bilancio regionale ed eventuale recupero, su decisione della Giunta regionale, delle risorse erogate in regime di anticipazione e non rimborsabili da parte dello Stato. Per gli interventi di programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS) di cui al comma 10 relativi al periodo 2007/2013, l'impegno giuridicamente vincolante è la stipula del contratto con l'impresa aggiudicataria.»

b) il comma 12 è sostituito dal seguente:

«12. Relativamente agli interventi finanziati con risorse del Fondo Aree Sottoutilizzate, dei fondi dell'Unione europea e fondi regionali, ad amministrazioni aggiudicatrici, Regione Molise compresa, così come definite all'art. 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, le economie, a qualsiasi titolo maturate nell'attuazione di affidamenti di lavori, servizi e forniture, quali riduzioni di attività, ribassi d'asta, salvo l'utilizzo di parte di essi nel limite previsto dall'art. 132, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006, secondo la procedura fissata con l'art. 86, comma 3, della legge regionale 29 settembre 1999, n. 34, rettifiche a collaudo o stato finale, accertate a seguito di ogni segmento procedurale, torneranno con immediatezza nelle disponibilità del bilancio regionale con le modalità stabilite al comma 13.»;

c) il comma 17 è abrogato.



Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 21 settembre 2009

IORIO

09R0753

LEGGE REGIONALE 28 settembre 2009, n. 25.

Proroga della Commissione consiliare speciale per gli affari comunitari.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 23 del 1° ottobre 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Proroga

1. La Commissione consiliare speciale per gli affari comunitari, istituita con legge regionale 9 marzo 2007, n. 6, permane in funzione sino al termine della legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Compiti

1. Sono confermati i compiti, i poteri e le facoltà della Commissione come stabiliti dalla legge regionale n. 6/2007.

2. Relativamente all'organizzazione ed al funzionamento della Commissione continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nella legge regionale n. 6/2007.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per il corrente esercizio finanziario si provvede mediante l'utilizzo dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2009 alla UPB n. 011.

2. Per gli esercizi finanziari successivi l'onere annuale della spesa sarà determinato con la legge di approvazione dei relativi bilanci annuali.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione

. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 28 settembre 2009

IORIO

09R0754

LEGGE REGIONALE 9 ottobre 2009, n. 26.

Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2008.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 24 del 16 ottobre 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

09R0755

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2009, n. 11.

Variazione al bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2009.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 49 del 10 agosto 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

09R0736



LEGGE REGIONALE 17 agosto 2009, n. 12.

Rendiconto generale della Regione Campania per l'esercizio finanziario 2007.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania
n. 56 del 18 settembre 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

09R0834

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 2009, n. 13.

Eventi di calamità naturali. Misure solidaristiche in favore della Regione Abruzzo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania
n. 65 del 26 ottobre 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Consiglio regionale della Campania devolve in favore della Regione Abruzzo colpita dal tragico evento sismico del 6 aprile 2009 un contributo pari a un milione di euro a titolo di indennizzo.

2. La somma di cui al comma 1 è devoluta alla fondazione «L'Abruzzo risorge» e destinata, nello specifico, per l'orfanotrofio «Casa Famiglia Immacolata Concezione» di San Gregorio (Aquila), gravemente danneggiato dal sisma.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dalla presente legge si fa fronte prelevando l'occorrente somma dal fondo di riserva ordinario.

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 19 ottobre 2009

BASSOLINO

09R0737

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 0 0 6 1 2 *

€ 2,00

